



## TRIBUNALE di CASSINO

- PRESIDENZA -

**OGGETTO:** Art. 36 del D.L. 8 aprile 2020, pubblicato sulla G.U. dell'8 aprile 2020 e in vigore dal 9 aprile 2020: **proroga fino all'11 maggio 2020 del termine (già fissato al 15 aprile 2020) di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18** (contenente "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, ecc.").

### IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

**Visto** l'art. 36, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato sulla G.U. dell'8 aprile 2020 e in vigore dal 9 aprile 2020, il quale **proroga fino all'11 maggio 2020 il termine (già fissato al 15 aprile 2020) di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;**

**Richiamati** il proprio **decreto n. 66/20** contenente le ulteriori indicazioni circa la corretta applicazione della nuova normativa emergenziale in materia di giustizia di cui all'art. 83 cit. (decreto che a sua volta richiamava il primo provvedimento in materia, il **decreto n. 61/20**), nonché la propria **nota prot. n. 47/20 int.**, con la quale sono stati forniti "**chiarimenti in ordine al Decr. n. 66/20 ed ai rinvii di ufficio dei processi fissati nel periodo emergenziale di sospensione fino al 15 aprile 2020**", oltre ai **decreti nn. 62 e 64/20** (e altre correlate disposizioni anche del solo Dirigente Amministrativo) concernenti il personale amministrativo: il tutto, con riferimento alle disposizioni che hanno sospeso a far tempo dal 9 marzo le udienze dei procedimenti civili e penali – **salvo alcune e limitate eccezioni** - a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 tuttora in corso;

**Preso atto**, quanto al solo **settore Penale**, che il citato art. 36, circa l'applicabilità della proroga del termine in oggetto, prevede (al comma 2) la sola eccezione che riguarda i **processi con imputati sottoposti a misura cautelare custodiale** (detenzione in carcere o arresti domiciliari) **quando i termini di cui all'art. 304 c.p.p.** (vale a dire i **termini massimi** di durata della custodia cautelare, per ciascuna fase, comprese tutte le sospensioni previste da detta norma nonché quella di cui all'attuale legislazione emergenziale, vale a dire il periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020,

pari a complessivi 64 gg.) **vengano a scadere nel semestre successivo all'11 maggio 2020, cioè entro l'11 novembre 2020;**

**Ritenuto**, infine, che va opportunamente anticipato a 7 giorni prima dell'udienza il termine per la richiesta di trattazione – da parte dei detenuti e degli imputati o dei loro difensori - delle udienze penali (di esecuzione, preliminari o dibattimentali) con detenuti (per altra causa e in espiazione pena, per quanto riguarda i soli procedimenti di esecuzione) ovvero con imputati sottoposti a misure cautelari o di sicurezza (queste ultime non detentive, in quanto per quelle detentive è prevista la trattazione obbligatoria, anche quando sia soltanto pendente la relativa richiesta di applicazione);

**Sentiti**, anche in apposite riunioni con collegamenti da remoto (tramite l'applicativo *Teams* di Microsoft), i Presidenti di Sezione e tutti gli altri giudici, tra i quali i collaboratori per il Coordinamento degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario, nonché il Dirigente Amministrativo, il Procuratore della Repubblica ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

## **DISPONE**

secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23:

- a) **fino all'11 maggio 2020** i giudici, professionali ed onorari, degli Uffici Giudiziari del Circondario, in applicazione dell'art. 83, comma 1, del D.L. n. 18/2020 continueranno a rinviare d'ufficio, ora a date successive al 12 maggio 2020 (**secondo i criteri generali di priorità**), tutte le udienze dei procedimenti, civili e penali, **fatta eccezione** per i procedimenti già indicati nel comma 3, lettere a), b) e c) dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, **nonché, per i procedimenti penali**, quelli nei quali i termini di cui all'art. 304 c.p.p. vengano a scadere entro l'11 novembre 2020;
- b) le **linee guida** per la gestione della presente fase emergenziale, sia per i giudici che per il personale amministrativo, con particolare riguardo alle modalità di effettuazione dei rinvii d'ufficio, alle relative comunicazioni, ecc., nonché quelle (**"vincolanti"**) per la fissazione e la trattazione delle udienze, ai sensi della lett. d) del comma 7 dell'art. 83 cit., restano quelle più volte indicate e chiarite nei pregressi provvedimenti dello scrivente sopra richiamati, con l'aggiunta di cui al capo c) che segue per quanto riguarda il settore Penale), nonché, ora, nei **tre appositi Protocolli sottoscritti in data 9 aprile 2020**, con particolare riferimento, quanto a questi ultimi:
- **nel settore Penale**, alla trattazione con **collegamenti da remoto ("ove possibile")** di tutte le udienze con *"persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare"* (comma 12 dell'art. 83), tra le quali (come ormai universalmente riconosciuto in questa fase emergenziale) sicuramente anche le udienze di convalida delle persone arrestate o fermate, presso l'Ufficio GIP o presso il dibattimento in sede di giudizio direttissimo;

- **nel settore Civile** e sempre limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, alla trattazione dei procedimenti con **collegamenti da remoto**, ai sensi della lett. f) del comma 7 dell'art. 83 ovvero mediante **trattazione scritta** (cd. udienza cartolare), ai sensi della lett. h) del comma 7 dell'art. 83;

- c) ancora **nel settore Penale**, va inoltrata **7 giorni prima dell'udienza** la richiesta di trattazione – da parte dei detenuti e degli imputati o dei loro difensori - delle udienze penali (di esecuzione, preliminari o dibattimentali) con detenuti (per altra causa e in espiazione pena, per quanto riguarda i soli procedimenti di esecuzione) ovvero con imputati sottoposti a misure cautelari o di sicurezza (queste ultime, solo se non detentive);

-----

**Si comunichi** con urgenza a tutti i Giudici, professionali ed onorari, degli Uffici Giudiziari del Circondario, al Dirigente Amministrativo, al Funzionario responsabile del settore Civile e a quelli del settore Penale, GIP e Dibattimento, ai Funzionari responsabili degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario, al Procuratore della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede, nonché, per opportuna conoscenza, al Presidente della Corte di Appello ed al Procuratore Generale presso la Corte di Appello.

Cassino, 14 aprile 2020.

**Il Presidente del Tribunale**  
dott. Massimo Capurso

